



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
MONFALCONE

**ORDINANZA- DI SICUREZZA BALNEARE N.26/2015**

Il Capo del Circondario marittimo di Monfalcone,

- RITENUTO: necessario aggiornare la disciplina delle attività che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario marittimo di Monfalcone che comprende i Comuni di Staranzano e Monfalcone e si estende dall'asse mediano della foce del fiume Isonzo all'asse mediano della foce del fiume Timavo;
- VISTO: l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTA: l'Ordinanza n. 10/2007 del Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa, durante la stagione balneare;
- VISTI: il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione" ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)";
- VISTO: il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTO: il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171";
- VISTI: i Decreti ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- VISTI: gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 33/2003 datata 31 luglio 2003, disciplinante l'attività del diporto nautico nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 16/2004 datata 19 maggio 2004 relativa alla disciplina del *kite-surfing* come modificata dall'Ordinanza 16/2005 datata 13 maggio 2005;

- VISTA: la propria Ordinanza n. 18/2006 datata 11 maggio 2006 relativa alla disciplina dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto e l'utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VITO: l'articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prescrive l'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- VISTI: i dispacci protocollo n. 02.01/30482 e n. 02.02/32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il foglio n. 2601-11678/07/27-2 datato 27 luglio 2007 della Prefettura di Gorizia, tutti relativi all'attuazione del citato articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTA: la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 22 del 13 novembre 2006 ed il successivo foglio n. PMT/19242/VTP-DE.1 datato 13 dicembre 2006 con cui la medesima Regione autonoma ha delegato ai Comuni rivieraschi la gestione del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative;
- VISTO: il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTA: la legge 25 marzo 1985, n. 106 e successive modifiche, recante norme sulla "Disciplina del volo da diporto o sportivo" ed il nuovo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;
- VISTO: l'articolo 53, commi 1-bis e 6-bis e l'articolo 57-bis del vigente Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- VISTA: la nota circolare n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA: la nota circolare n. 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTA: la nota circolare n. 120 - Serie I - Titolo *Demanio Marittimo* - prot. n. DEM2A-1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA: la nota circolare prot. n. 82/022468/I datata 3 aprile 2002 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";

- VISTA: la nota circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Regolamentazione relativa alle moto d’acqua”;
- VISTA: la nota circolare prot. n. 82/033467 in data 7 aprile 2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per argomento “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01/15670 in data 15 febbraio 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per argomento “Attività nautiche collegate con il trasporto turistico”;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01/30482 in data 27 marzo 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per argomento “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero, gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia”;
- VALUTATI: gli esiti della riunione di coordinamento avente ad oggetto il riparto di competenze tra le Autorità marittime e gli Enti locali territoriali in materia di disciplina delle attività balneari, tenutesi presso la Capitaneria di porto di Monfalcone nel giorno 15 aprile 2015;
- VALUTATI: gli esiti della riunione di coordinamento, tenutasi il giorno 16 aprile 2015 presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone alla presenza dei concessionari delle strutture balneari esercenti le rispettive attività nell’ambito di giurisdizione;
- SENTITA: l’Amministrazione comunale di Monfalcone nella riunione del 27 maggio 2011;
- CONSIDERATA: la morfologia del litorale del Circondario marittimo di Monfalcone con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli ortogonali, con rilevanti sbocchi di fiumi e canali e zone di mare antistanti con bassi fondali che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina dell’uso delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendervi più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;
- VISTO: il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

# ORDINA

## Art. 1 – SERVIZI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabilito dalla Ragione autonoma Friuli Venezia Giulia e dai Comuni costieri, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
2. Chi è incaricato dell'organizzazione del servizio è tenuto a comunicare all'Autorità marittima i mezzi impiegati, nonché il personale addetto, fornendo un piano di salvataggio ove siano indicate le postazioni di salvataggio.
3. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
4. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come **avviso di bagno a rischio o pericoloso**. I concessionari delle strutture balneari dovranno, in forma singola o associata, avvisare l'utenza di tali rischi mediante specifici avvisi divulgati in più lingue (almeno italiano, inglese, tedesco e sloveno) attraverso altoparlanti o megafoni.
5. Anche se il servizio viene svolto in forma collettiva, per le aree in concessione, la responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo rimane attribuita al concessionario.
6. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dalla Regione e dal Comune costiero competente, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** (redatta in più lingue).
7. Nelle spiagge libere rientranti nella propria giurisdizione il Comune, qualora non garantisca il servizio di salvamento, dovrà darne immediata comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone ed apporre stabilmente ed in congruo numero la medesima segnaletica di cui al precedente comma 6, ben visibile dagli utenti in corrispondenza di tutti gli accessi a mare, depositandone apposita mappatura presso la Capitaneria di porto di Monfalcone.
8. I concessionari di strutture balneari (per le acque prospicienti l'area in concessione) e i Comuni (per le acque prospicienti le spiagge libere rientranti nella propria giurisdizione), devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa per la balneazione per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti, apponendo cartelli redatti in più lingue recanti in modo chiaramente visibile la dicitura **"ATTENZIONE! ZONA PERICOLOSA PER ... (indicando il pericolo specifico) ..."**.
9. È fatto obbligo ai concessionari per le strutture balneari ed ai Comuni per le spiagge libere, di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza e la permanenza

sul posto di tutti i segnalamenti posizionati e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

## Art. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. L'accesso al mare è libero e gratuito. Il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia è libero e gratuito.
2. Nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, dalla foce del fiume Isonzo alla foce del fiume Timavo, la zona di mare per una distanza di 400 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione dal 1 maggio al 30 settembre.
3. Chi nuota al di là della zona riservata alla balneazione deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante bicolore previsto per l'attività subacquea all'art. 15.6, ma con sagola non più lunga di tre metri, ovvero mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è immerso.
4. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro lungo il limite di cui al precedente punto 2. parallelamente alla linea di costa. Il numero di tali gavitelli non deve essere inferiore nel minimo a 3. In tutti i casi il gavitello centrale deve riportare chiaramente leggibile la denominazione dello stabilimento balneare.
5. I Comuni provvedono a mettere in opera e a mantenere tale sistema di segnalazione, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Nelle spiagge frequentate dai bagnanti sprovviste di boe che segnalino le acque riservate alla balneazione i Comuni dovranno sistemare un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE! LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 400 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”** (redatta in più lingue).
6. I concessionari (per le aree in concessione) ed i Comuni rivieraschi (per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere) devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,6 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco (collegati da una cima ad intervalli non superiori ai cinque metri, le cui estremità sono ancorate al fondo) ovvero mediante cartelli di segnalazione apposti su pali. Ove ciò non fosse possibile, deve essere apposta, sulla relativa spiaggia, la seguente segnaletica (redatta in più lingue) ben visibile agli utenti **“ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,6 DI PROFONDITÀ) NON SEGNALATO”**.
7. I gavitelli ed i relativi corpo morti devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare - e comunque non oltre il 1° ottobre - da parte di chi è tenuto ed ha provveduto a farli installare.
8. Nella zona di mare riservata alla balneazione, nelle ore comprese fra le 07:30 e le 19:30, è vietato:
  - a. Il **transito** di qualsiasi unità navale, wind-surf e kite-surf compresi, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati;
  - b. L'**ormeggio** e l'**ancoraggio** di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali;
  - c. Il **lancio** e l'**atterraggio** dei surf, wind-surf e kite-surf, che dovrà avvenire esclusivamente attraverso i corridoi di lancio di cui al successivo art. 12.
9. Dagli obblighi del precedente comma sono esentati:

- a. I natanti da diporto a esclusiva propulsione a remi/pale del tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance nonché pedalò e simili;
  - b. I mezzi della Guardia Costiera, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, delle altre Forze di Polizia e quelli di altre pubbliche amministrazioni impegnati in servizi di soccorso e polizia marittima;
  - c. I mezzi dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità marittima;
  - d. I mezzi appartenenti all'A.R.P.A. adibiti a campionamenti delle acque a fini della loro balneabilità (riconoscibili dalla dicitura "SERVIZIO CAMPIONAMENTO");
  - e. I mezzi a idrogetto del servizio di salvataggio;
  - f. Le unità impiegate in operazioni di pulizia degli specchi acqueei, qualora preventivamente autorizzate dall'Autorità marittima.
10. Le unità di cui al punto 9 devono comunque mantenersi alla distanza di sicurezza dai bagnanti di almeno 10 metri ed adottare ogni cautela in occasione del transito.
11. Le unità a motore, a vela o a velo con motore ausiliario se condotte a remi possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate all'art. 12.
12. Il conduttore di unità da diporto che, nelle acque disciplinate dal presente articolo, navighi oltre 300 metri dalla costa è responsabile della presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 costituite da una cintura di salvataggio per ciascuna persona a bordo, un salvagente anulare con cima ed una pompa o altro mezzo di esaurimento.
13. È consentito lasciare o raggiungere gli scali o i moletti di approdi, realizzati e/o mantenuti in regime di concessione demaniale marittima, esistenti lungo il litorale, navigando con rotta perpendicolare alla costa, con velocità comunque non superiore a tre nodi e senza creare pericolo per la balneazione.
14. Nei casi di necessità l'eventuale attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione dovrà avvenire adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.
15. I concessionari di strutture balneari devono avvertire l'utenza, tramite megafono o altoparlante, della presenza di unità nella zona riservata alla balneazione. I bagnanti devono tenersi ad una distanza di almeno 10 metri da detti mezzi.
16. I limiti ed i divieti di navigazione delle unità da diporto propulse a motore sono stabiliti dall'Ordinanza n. 10/2007 in data 18 aprile 2007 del Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone.
17. È vietato l'atterraggio/ammaraggio di qualsiasi tipo di velivolo (inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili) nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio.
18. È vietato lanciare, dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione, qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

### **Art. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

La balneazione **È VIETATA**:

- Negli specchi acquei portuali ricompresi all'interno delle dighe foranee del Porto di Monfalcone, nel relativo canale di accesso ed entro il raggio di 100 metri dalle medesime imboccature e strutture portuali, nonché dai relativi segnalamenti marittimi;
- All'interno del "porticciolo" di Marina Nova;
- All'interno del tratto del fiume Timavo, limitatamente alla sponda destra e sino all'asse mediano del fiume stesso, compreso fra la foce a mare ed il "Ponte rotto";
- All'interno del tratto del Canale Quarantia, dalla sua foce e per 200 metri verso monte;
- Fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori a pontili o di passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di 50 metri;
- All'interno di corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati, dei campi boe in concessione;
- Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze e quelle riservate alla maricoltura e nei relativi canali di accesso intermedi;
- Entro 100 metri da insediamenti industriali, da opere di presa e restituzione acque;
- Nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere fino ad una distanza di 100 metri di raggio dai margini dell'imboccatura verso il largo;
- Ad una distanza inferiore a 200 metri dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità;
- Nelle zone di mare interdette dall'Autorità marittima con apposita ordinanza nonché dalle altre Autorità competenti;
- Negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura individuati con ordinanza delle competenti Autorità sanitarie.

#### **Art. 4 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

1. Durante l'orario di apertura e comunque dalle ore 09:00 alle ore 19:00, i concessionari, singoli o associati, devono organizzare e garantire ininterrottamente il servizio di salvamento e assistenza bagnanti, anche a mezzo di impresa terza, con almeno un assistente, abilitato da uno degli enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, ogni 80 metri di fronte mare o frazione (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). L'eventuale consorzio per il servizio di salvamento dovrà essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di porto di Monfalcone utilizzando la "Scheda informativa" in ALLEGATO 1 alla presente ordinanza.
2. I concessionari o i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, prima della data di apertura al pubblico devono inviare all'Autorità marittima di Monfalcone la Scheda informativa in allegato 1 alla presente ordinanza.
3. Ad ogni assistente bagnanti deve essere garantito il riposo psico-fisico.
4. A bordo di piscine e/o vasche adibite a balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo devono essere presenti, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, assistenti ai bagnanti almeno nel numero che segue:
  - a. Per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadrati, n. 1 assistente ai bagnanti;
  - b. Per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadrati, n. 1 assistente ai bagnanti in più per ogni 40 metri quadrati di superficie o frazione;

Il numero degli assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.

5. Il servizio di salvamento qualora assicurato attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero dato in gestione ad un'impresa (dotata dei previsti requisiti) incaricata dai soggetti interessati (concessionari e/o Comuni), è soggetto, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, alla previa elaborazione di un piano che preveda un adeguato numero di postazioni e d'idonee unità di salvamento. Detto piano dev'essere comunicato all'Autorità marittima e in ogni caso non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvamento. L'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata implica, per l'intero fronte a mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati. Il piano deve contenere:
  - a. L'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio, indicante l'estensione del fronte mare di ciascuna singola concessione, come risultante dai rispettivi titoli concessori;
  - b. Una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, su cui siano indicati l'estensione del fronte mare totale e dei singoli stabilimenti, le posizioni delle postazioni e di tutte le dotazioni previste.
6. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 359, punto 2), del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente ordinanza. Detto assistente, salvo casi di forza maggiore, non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve:
  - a. Indossare una maglietta rossa, recante la scritta "SALVAMENTO" in colore bianco o altro colore perfettamente distinguibile dal rosso;
  - b. Eventuali indumenti, indossati a protezione delle avversità atmosferiche sopra la maglietta di cui al punto precedente, dovranno avere le caratteristiche richieste per la predetta;
  - c. Essere dotato di fischietto "professionale con tre camere indipendenti";
  - d. Essere dotato di un siluro salvagente (*rescue can*);
  - e. Vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto di Monfalcone tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, provvedendo anche all'invio della Scheda di segnalazione in ALLEGATO 2 alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
  - f. Fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
  - g. Prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite e provvedere a termine dell'intervento, unitamente al gestore della struttura balneare, a inviare alla Capitaneria di porto di Monfalcone la "Scheda rilevazione incidenti" ALLEGATO n. 2 alla presente Ordinanza;
  - h. Chiedere l'intervento delle forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;



- i. Stazionare, salvo casi di assoluta necessità o urgenza, nella postazione di cui al successivo comma 7 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
7. Ogni assistente bagnanti è assegnato ad una postazione di salvamento, posta nel punto mediano della zona di fronte mare presidiata, da ubicarsi su idonea struttura di osservazione sopraelevata dal livello del mare di almeno 2 metri. In ogni postazione di salvamento devono essere permanentemente disponibili:
  - a. Un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7x50);
  - b. Un megafono;
  - c. Un paio di pinne.
8. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. Il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto anche per altoparlante.
9. Ogni concessionario deve dotarsi di "materiale di primo soccorso" costituito da:
  - a. 3 bombole individuali di ossigeno in stato di efficienza, da un litro cadauna, senza riduttore di pressione;
  - b. Una cannula di respirazione bocca a bocca;
  - c. Un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
  - d. Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
10. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
  - a. Di due o più salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionare sulla battigia in prossimità degli estremi della concessione;
  - b. Di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso, individuato dalla scritta "LOCALE DI PRIMO SOCCORSO" di colore rosso su campo bianco. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di cui al precedente comma 9;
  - c. Di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

#### **Art. 5 – MEZZI NAUTICI PER IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

1. Presso ogni postazione di salvamento deve essere permanentemente disponibile un'imbarcazione a remi di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco, dotata di:
  - un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 25 metri di lunghezza,
  - di un mezzo marinaio o gaffa,
  - di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi.Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è facoltà del concessionario (singolo o associato), ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, collocare presso la

- postazione di salvamento, una moto d'acqua con propulsore ad idrogetto per il salvamento dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone.
3. Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
    - la moto d'acqua, del tipo a 3 posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati, di colore rosso;
    - dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; tale impegno esonera, ricorrendo l'effettivo stato di necessità, dall'applicazione dell'art. 12 della presente ordinanza;
    - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
    - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore di cui al punto precedente, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
    - durante l'uscita in mare, conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco di protezione;
    - La moto d'acqua dovrà essere dotata di barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi; la barella dovrà essere conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;
    - Esclusivamente dalle 09:00 alle 19:00, può stazionare in prossimità della battigia o nella zona di mare riservata alla balneazione;
  4. È rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, gravità della situazione, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc.). In caso di intervento, chi opera deve procedere con cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.
  5. L'unità ad idrogetto per il salvamento, fermo restando l'assoluto divieto di utilizzo per altri tipi di attività o destinazione d'uso, può essere impiegata, durante l'orario di balneazione, secondo quanto previsto dai seguenti punti:
    - a. Prioritariamente, in caso di situazione di emergenza o soccorso che comporti pericolo per la vita umana in mare, quando risulti inadeguato o inopportuno l'utilizzo - in sicurezza ed in tempi ridotti - del mezzo di cui al comma 1 del presente articolo;
    - b. Per prove di efficienza dell'unità (ai sensi delle vigenti norme in tema di navigazione da diporto e secondo le modalità della presente ordinanza) e per addestramento del personale per un periodo comunque di breve durata (non più di 5 minuti ogni 2 ore di servizio) finalizzato alla condotta del mezzo e della simulazione di recupero bagnante in difficoltà.

## **Art. 6 – PICCOLI NATANTI DA DIPORTO**

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, commi 2, 8, 11 e 16, nelle acque ricadenti nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, dalla foce del fiume Tagliamento alla foce del fiume Timavo, tutte le unità navali a motore e a vela – diverse dai piccoli natanti da diporto – quando navigano nella fascia di mare compresa tra i 400 e i 1000 metri dalla spiaggia devono tenere una velocità non superiore a 10 nodi e comunque devono navigare in dislocamento.

2. Chi assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di una unità da diporto deve astenersi dal consumo di alcolici e di altre sostanze inebrianti o stupefacenti.
3. I natanti a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe pattini, sandolini, mosconi e natanti simili comunque sprovvisti di motore e piccoli natanti a vela con velatura non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Oltre 300 metri dalla costa dovranno avere a bordo le dotazioni prescritte dal D.M. 29/07/2008, n. 146:
  - Una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e
  - Un salvagente anulare con cima da 30 metri,
  - Pompa o altro mezzo di esaurimento.
4. Chi conduce natanti a remi o a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti simili, non può superare i 400 metri dalla costa anche se dispone delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
5. Chi conduce tavole a vela o piccole imbarcazioni a vela (classe *Optimist*) non può allontanarsi più di 1000 metri dalla costa, tranne nel caso in cui sia appositamente autorizzato per la partecipazione ad attività sportive organizzate.
6. A bordo dei natanti si può imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 60 del D.M. 146/2008 ovvero:
  - 3 persone per unità di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) fino a 3,50 metri;
  - 4 persone per unità di l.f.t. superiore a 3,50 metri e fino a 4,50 metri;
  - 5 persone per unità di l.f.t. superiore a 4,50 metri e fino a 6,00 metri;
  - 6 persone per unità di l.f.t. superiore a 6,00 metri e fino a 7,50 metri;
  - 7 persone per unità di l.f.t. superiore a 7,50 metri e fino a 8,50 metri;
  - 9 persone per unità di l.f.t. superiore a 8,50 metri.Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione.
7. I natanti non a motore possono essere condotti da persone di età non inferiore ad anni 14.
8. I natanti a motore devono essere condotti nel rispetto e nei limiti della normativa vigente che disciplina le patenti nautiche ed in particolare:
  - a. Senza obbligo di patente, deve avere comunque compiuto 16 anni di età il conducente di natante a motore in cui sia installato un motore che abbia una cilindrata fino a 750 centimetri cubici (c.c.) se a carburazione a 2 tempi, o fino a 1000 c.c. se a carburazione a 4 tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o fino a 1300 c.c. se a carburazione a 4 tempi entro bordo, o fino a 2000 c.c. se a ciclo Diesel, comunque con potenza fino a 30 Kw o fino a 40,8 Cv. Soddisfatte le predette condizioni la navigazione è consentita solo entro 6 miglia dalla costa;
  - b. Per la condotta di natanti a motore, a bordo dei quali sia installato un motore avente potenza superiore a quelle indicate nella precedente lettera a), il conducente deve avere compiuto 18 anni di età e deve essere in possesso di patente nautica;
  - c. Per la condotta delle moto d'acqua il conducente deve avere compiuto 18 anni di età e deve essere in possesso di patente nautica.

#### **Art. 7 – TAVOLA A VELA (WINDSURF)**

1. La pratica del *windsurfing* è consentita a partire da 400 metri dalla battigia frequentata dai bagnanti, fino a 1000 metri dalla stessa, con la possibilità di raggiungere la battigia mediante gli appositi corridoi di cui all'art. 12.
2. È vietata nell'ambito portuale di Monfalcone e nel relativo canale di accesso. Le tavole a vela non devono, in nessun caso, intralciare la rotta delle navi.
3. L'utilizzo delle tavole a vela è consentito esclusivamente in ore diurne e con la cintura di salvataggio o muta galleggiante di tipo approvato indossata permanentemente.
4. Gli utilizzatori delle tavole a vela devono avere compiuto 14 anni di età.

#### **Art. 8 – ATTIVITÀ DI LOCAZIONE DI NATANTI DA SPIAGGIA**

1. Il presente articolo si riferisce all'attività di locazione delle unità comunemente denominate jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari.
2. Il locatore deve tenere sempre approntata un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 metri e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti affidati in locazione in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. L'unità in parola non è necessaria quando i mezzi da spiaggia, a remi o a pedali, vengono affidati in locazione dai concessionari degli stabilimenti balneari, in quanto gli stessi hanno l'obbligo di attivare il servizio di salvataggio.
3. Gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, seguito da un numero progressivo di identificazione e dal numero massimo delle persone trasportabili (Es: "Società TizioCaio" - 05 - max 7);
4. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore deve segnalare la situazione di pericolo issando una bandiera rossa su un pennone installato sulla spiaggia. In tali condizioni di pericolo non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.
5. Il locatore deve tenere un apposito registro, che deve essere disponibile per ogni controllo da parte dei competenti organi sul quale deve essere specificato il numero del natante ceduto, il giorno, l'ora di inizio e termine della cessione, le generalità complete delle persone presenti a bordo, nonché il recapito ed il numero di telefono del locatario.
6. Il locatore deve consegnare il natante in perfetta efficienza, navigabilità e completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 146/2008;
7. Fermi restando i limiti di navigazione fissati per le unità in parola al precedente articolo 6, comma 3, il locatore è tenuto a far visionare al locatario le vigenti norme di sicurezza e le principali ordinanze del Circondario marittimo riguardanti i divieti di pesca e le zone vietate alla navigazione da diporto. Di tale adempimento deve rimanere traccia scritta su apposito modulo che dovrà essere firmato dall'utente.
8. L'attività può essere effettuata dalle 09:00 alle 19:00 di ogni giorno con condizioni meteo marine assicurate. In caso di previsioni negative la stessa deve essere sospesa. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condizioni meteorologiche è fatto obbligo al locatore di far rientrare le unità.

9. È vietata la locazione dei natanti di cui al punto 1. del presente articolo ai minori di anni 14.

#### Art. 9 – SCI NAUTICO

1. L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal decreto del Ministero della Marina Mercantile 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974. Tale esercizio è inoltre subordinato all'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.
2. Il conduttore dell'unità utilizzata per lo sci nautico deve essere munito di patente nautica prevista per il tipo di navigazione cui è adibita l'unità che conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità.
3. Il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto.
4. Lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa.
5. L'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore.
6. Durante le fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino.
7. La partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge.
8. È vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori.
9. Ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.
10. Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. 146 del 29/07/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 20 metri.
11. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti lungo la costa.
12. Nel Circondario marittimo di Monfalcone lo sci nautico è vietato:
  - a. In ore notturne ed in condizioni meteo marine non favorevoli;
  - b. Ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa;
  - c. Nelle zone vietate alla balneazione di cui al precedente art. 3;
  - d. Nell'ambito portuale, nel Bacino di Panzano e nel canale di accesso al porto di Monfalcone.

#### Art. 10 – PARACADUTISMO ASCENSIONALE

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale **non è consentito**:
  - a. In ore notturne ed in condizioni meteo marine sfavorevoli;

- b. Ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa;
- c. Nelle aree vietate alla balneazione di cui al precedente art. 3;

2. Condizioni per l'esercizio:

- a. L'attività di paracadutismo ascensionale è consentita con condizioni di visibilità che permettano il continuo riferimento a punti cospicui terrestri, la visibilità di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in corso di svolgimento nelle vicinanze.
- b. Il conduttore dell'unità che traina il paracadute ascensionale è tenuto ad accertarsi personalmente che tale attività possa svolgersi in piena sicurezza, deve essere in possesso di patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce), indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità. Lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- c. La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore;
- d. L'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo deve essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e. **Non è consentito** sorvolare con il paracadute qualsiasi tipo di mezzo in mare;
- f. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve inoltre essere in grado di far appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- g. Durante la varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- h. Le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- i. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- j. Il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36,3 metri);
- k. È vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in discorso, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l. L'unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca, ecc.;
- m. Il mezzo nautico trainante deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza (D.M. n. 146 del 29/07/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri.

## Art. 11 – KITE SURFING (TAVOLE CON AQUILONE)

1. Durante la stagione balneare i *kite-surf* possono navigare esclusivamente oltre i 500 metri e fino a 1000 metri dalla costa.
2. Tali mezzi, sospinti da aquilone/paracadute, devono raggiungere i 400 metri dalla costa attraverso gli appositi corridoi di lancio di cui all'art. 12.
3. I *kite-surf* devono mantenersi a distanza di sicurezza da tutte le unità in navigazione, in ragione del tipo e della relativa attività esercitata.
4. Ai *kite-surf* è fatto assoluto **divieto** di navigare:
  - a. In ore notturne;
  - b. Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  - c. A meno di 300 metri da segnali da pesca;
  - d. Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti e da unità che segnalano la presenza di subacquei;
  - e. All'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai medesimi e a meno di 1000 metri dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti;
  - f. Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
  - g. Oltre 1000 metri dalla costa senza l'ausilio di un'unità d'appoggio;
  - h. Nelle zone frequentate dai bagnanti;
  - i. In luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
5. I *kite-surf* possono essere utilizzati solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età, che devono indossare una cintura di salvataggio o un trapezio galleggiante del tipo conforme alla normativa in vigore. L'uso del casco protettivo è obbligatorio per coloro che svolgono attività di *kite-surf* nell'ambito di corso di avviamento a tale disciplina.
6. I *kite-surf* devono essere dotati obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che, in caso d'emergenza, permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendo comunque l'ala vincolata alla persona. A titolo esemplificativo:
  - Per il *kite-surf* con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona, di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala;
  - Per il *kite-surf* con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
7. È obbligatorio collegare le cime (cd. Linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
8. È vietato lasciare incustodito il *kite-surf* senza avere scollegato e ripiegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
9. È obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul *kite*, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.
10. Per la partenza e l'atterraggio durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio predisposti, con le modalità che seguono, dai concessionari



demaniali marittimi/associazioni autorizzati. È consentita la disciplina del *kite-surf* iniziando l'attività direttamente da punti in mare posizionati ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa; in tal caso il *kite-surf* dovrà essere imbarcato su unità di appoggio la quale – nel rispetto delle disposizioni in materia di navigazione – dovrà raggiungere il punto su indicato.

11. Regole per prevenire gli abbordi in mare dei *kite-surf*:


- Il conducente del *kite-surf* si deve assicurare di mantenere sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e dell'ingombro dell'aquilone;
- Quando due unità *kite-surf* navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento da la precedenza sollevando il *kite*, quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il *kite*;
- Quando due unità *kite-surf* procedono nella stessa direzione, quella sopravvento da la precedenza a quella sottovento sollevando il *kite* e rallentando;
- Quando un'unità *kite-surf* incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il *kite* e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

## Art. 12 – CORRIDOI DI LANCIO

1. L'impiego del "corridoio di lancio" è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino galleggianti e piccoli gommoni (banana-boat).
2. I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti da spiaggia devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza aventi le seguenti caratteristiche:
  - Larghezza 20 metri. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri.
  - Profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti pari a 400 metri;
  - Delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a circa 5 metri dalla battigia e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione. In caso di forti escursioni di marea il concessionario può limitare l'uso delle sagole sostituendo le stesse e i relativi tarozzi rossi con i gavitelli distanziati ad intervalli di 25 metri invece che di 50 metri;
  - Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
  - All'inizio del corridoio lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile (redatto in più lingue) indicante "**CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
3. L'avvenuta posa del corridoio di lancio deve essere comunicata senza ritardo e per iscritto alla Capitaneria di porto di Monfalcone.
4. Norme di comportamento:
  - a. **Non è consentito** ormeggiare e ancorare all'interno dei corridoi di lancio.



- b. Le unità da diporto a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
  - c. L'uso di tali corridoi è libero e gratuito e all'interno di essi sono tassativamente vietate la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio.
  - d. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza, ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
  - e. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi e in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
  - f. I concessionari che intendono esercitare attività nautiche devono delimitare lo specchio acqueo antistante realizzandovi "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, con motore ausiliario e tavole a vela.
5. I **corridoi di lancio per il kite-surf**, il cui posizionamento deve essere preventivamente comunicato all'Autorità marittima, devono avere le seguenti caratteristiche, come meglio evidenziato nel sottostante schema:
- a. Devono avere un fronte a spiaggia di larghezza minima di 30 metri ed allargarsi fino a raggiungere un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 100, ampiezza da mantenere costante fino al raggiungimento del limite esterno (verso mare) delle acque destinate alla balneazione.
  - b. Devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 400 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
  - c. I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo marino mediante una cima non galleggiante;
  - d. Per agevolare l'individuazione del corridoio di rientro in spiaggia, gli ultimi gavitelli esterni di dritta e sinistra, posti al limite della linea dei 400 metri, devono avere un diametro di almeno 80 cm con indicato il nome del titolare e la dicitura, redatta in più lingue, "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO RISERVATO AI KITE SURF. OGNI ALTRA ATTIVITÀ È INTERDETTA**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio. Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura, redatta in più lingue, "**Corridoio riservato all'arrivo/alla partenza dei kite-surf. Vietata la balneazione.**". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura redatta in più lingue;
  - e. Nelle zone di mare adiacenti a quella individuata e delimitata secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento, dovranno essere create due fasce laterali di rispetto ampie 10 metri che, partendo dalla spiaggia, proseguano in linea retta in modo da risultare parallele agli ultimi 300 metri del corridoio di lancio, con una distanza laterale costante dal medesimo di 10 metri. Tali fasce devono essere costituite da gavitelli di colore giallo, ad una distanza l'uno dall'altro di 20 metri, recanti la dicitura di opportune dimensioni, redatta in più lingue, "**Attenzione: corridoio riservato ai kite-surf. Zona interdetta ad ogni altra attività nautica e balneare.**";



- f. L'uso di tali corridoi è libero e gratuito e all'interno di essi sono tassativamente vietate la balneazione e altre forme di navigazione;
- g. L'impiego del corridoio deve essere limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia dei *kite-surf*. La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del *Body Drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia);
- h. Nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un *kite-surf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- i. L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla presente Ordinanza.
- j. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio e dovrà munirsi di idoneo gommoni per il recupero, in condizioni di emergenza, del *kiter*, d'idoneo presidio di primo soccorso nonché di un apparato VHF palmare da utilizzarsi per eventuali comunicazioni di emergenza sul canale 16.

#### ART. 13 – TRAINO DI GALLEGGIANTI DEL TIPO SILURI, BIG BANANA, BANANA BOAT, GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI

1. Limitazioni e divieti – Nel Circondario marittimo di Monfalcone il traino di galleggianti e di piccoli gommoni **non è consentito**:
  - a. In ore notturne ed in condizioni meteo marine non favorevoli;
  - b. Nelle zone di mare destinate alla balneazione e nella fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre tale zona;
  - c. Nelle aree vietate alla balneazione di cui all'articolo 3;

- d. Nell'ambito portuale, nel bacino di Panzano e nel canale di accesso al porto di Monfalcone.
2. Condizioni per l'esercizio – L'esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni nel Circondario marittimo di Monfalcone può essere effettuato alle seguenti condizioni:
- a. Sui galleggianti possono essere imbarcate persone nel numero massimo previsto dal certificato di omologazione;
  - b. Tutte le persone imbarcate devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
  - c. A bordo del natante trainante deve essere sempre presente un'altra persona esperta nel nuoto;
  - d. Le unità trainanti devono essere dotate di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dagli Enti notificati (D. Lgs 171/2005); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsore ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo sempre dagli Enti notificati sopra indicati;
  - e. Deve essere sistemato a bordo del natante trainante un salvagente anulare con almeno 30 metri di cima galleggiante pronto all'uso;
  - f. L'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25/05/1988 n. 279;
  - g. Durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
  - h. Le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
  - i. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo 12.

#### **Art. 14 – NAVIGAZIONE DELLE MOTO D'ACQUA E NATANTI SIMILARI**

- 1. La circolazione delle moto d'acqua, dette anche acquascooter o jet-ski e natanti simili, durante la stagione balneare di ciascun anno, è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli ed alle seguenti condizioni.
- 2. Limitazioni e divieti – La navigazione con acquascooter (moto d'acqua) nel Circondario marittimo di Monfalcone **non è consentita**:
  - a. Nella zona di mare destinata alla balneazione e nella fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre tale zona;
  - b. In ore notturne ed in condizioni meteo marine non favorevoli;
  - c. Negli specchi acquei interdetti alla navigazione.
- 3. Condizioni per l'esercizio – l'utilizzo degli acquascooter (moto d'acqua) NEL Circondario marittimo di Monfalcone è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
  - a. Nella fascia di mare compresa tra i 50 metri oltre il limite della zona riservata alla balneazione ed i 1000 metri dalla costa e ad una distanza non inferiore a 100 metri da tutte le altre unità e da eventuali bagnanti, gli acquascooter devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocaimento;

- b. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 18/07/2005, n. 171, la conduzione degli acquascooter è consentita esclusivamente ai maggiori di anni 18 che abbiano conseguito la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 09 ottobre 1997, n. 431, qualunque sia la potenza del motore imbarcato.
- c. In navigazione negli ambiti portuali e nel bacino di Panzano, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 5 nodi), dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.
- d. Durante la navigazione il conduttore e le persone trasportate devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ed il casco protettivo (ad es. del genere impiegato per l'esercizio dello sci nautico);
- e. Il conducente ha l'obbligo di assicurare lo spegnimento del mezzo in caso di caduta. Gli acquascooter devono essere dotati di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto.
- f. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.
- g. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica.
- h. L'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.
- i. La partenza e l'arrivo in costa degli acquascooter, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità contenute nel precedente articolo 12; l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 nodi.
- j. Al di fuori della stagione balneare il varo, la partenza e l'atterraggio dei mezzi di cui trattasi sono consentiti da qualsiasi punto dalla costa, ferme restando le altre condizioni sopraindicate.
- k. I locatori di moto d'acqua e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

#### **Art. 15 – DISCIPLINA DELLA PESCA IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE BALNEARE DEL LITORALE E DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE**

1. Nel corso della stagione balneare, nella fascia di mare di metri 500 dalla costa dalle ore 07:30 alle 19:30 **È VIETATO** l'esercizio di **qualsiasi tipo di pesca**.
2. Da moletti, pennelli e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, anche tra le ore 07:30 e le ore 19:30, la sola pesca con canna purché la zona non sia frequentata da

bagnanti e comunque non via sia alcuna persona entro un raggio di 150 metri da colui che esercita l'attività. In caso contrario l'attività dovrà essere immediatamente ed autonomamente sospesa, pur in assenza di esplicita richiesta, per non inibire il sereno e sicuro esercizio della balneazione.

3. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pesca subacquea carattere sportivo è consentita in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

L'esercizio della pesca subacquea non è consentito:

- Negli specchi acquei portuali,
  - Nel bacino di Panzano,
  - Nel canale di accesso al porto di Monfalcone,
  - Negli specchi acquei antistanti le opere foranee del porto di Monfalcone,
  - A distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti,
  - A distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta e dalle aree di cantiere,
  - Dal tramonto al sorgere del sole,
  - nei luoghi ove vige il divieto di balneazione e, più in generale, alla navigazione,
  - a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili e a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti,
  - all'interno dei porti, nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilite con apposita ordinanza del Capo del Circondario marittimo.
4. Il Tit. III, Capo III del D.M. 29 luglio 2008 n. 146 reca le norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Nel Circondario marittimo di Monfalcone l'ordinanza n. 18/2006 dell'11 maggio 2006 disciplina l'attività subacquea sportiva e ricreativa.
  5. La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.
  6. Quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione, chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo mediante apposito pallone ovvero bandiera bicolori (rosso con banda obliqua bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri) issato su unità navale e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.
  7. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
  8. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri.
  9. Il singolo sub deve disporre – solo come dotazione di emergenza da adoperare nel caso si distacchi accidentalmente dal gruppo – del pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri.
  10. Nella zona di mare ove vengono esercitate tali attività, le unità navali in transito devono prestare la massima attenzione e comunque è vietato navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dal segnalamento previsto.
  11. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle

dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 devono avere a bordo le dotazioni supplementari indicate all'art. 90 del medesimo decreto.

#### Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza, che **sostituisce ed abroga** l'ordinanza n. 29/11 del 30 maggio 2011 della Capitaneria di porto di Monfalcone, entra in vigore dal 1 giugno 2015 e sarà pubblicata sul sito internet [www.guardiacostiera.it/monfalcone/ordinanze.cfm](http://www.guardiacostiera.it/monfalcone/ordinanze.cfm). Gli Uffici marittimi del Compartimento marittimo di Monfalcone e i Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia provvedono a pubblicarla nel proprio albo. I concessionari di stabilimenti balneari, di campeggi, di colonie marine, di esercizi di ristoro (chioschi e terrazze) e coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti del Circondario marittimo di Monfalcone devono esporla in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è soggetto alle pertinenti sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Monfalcone, 14 maggio 2015

Firmato  
Il Capo del Circondario marittimo  
di Monfalcone  
C.F.(CP) Pasquale DI GIOIA

**GUARDIA COSTIERA MONFALCONE**  
**SALA OPERATIVA  0481-496690**

*Sulle spiagge e sul mare*  
*Emergenza Numero Blu*

**1530**

**SCHEDA n. \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_\_\_**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire entro la data di inizio stagione balneare fissata dalla normativa vigente a cura dei concessionari/gestori/titolari di stabilimenti/strutture balneari - spiagge libere - colonie marine alla Capitaneria di porto di Monfalcone (GO) via p.e.c. [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it).

Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti indicati nella presente cambino nel corso della stagione balneare. Nel caso di spazio insufficiente, allegare altre schede numerandole.

**QUADRO A**

**Stabilimento/struttura balneare - spiaggia libera - colonia marina**

Metri lineari di fronte mare in concessione: \_\_; Numero eventuali piscine: \_\_

Denominato/a \_\_\_\_\_

Ubicato/a in località \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_

Recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

**QUADRO B**

**Generalità del concessionario/gestore/titolare dello stabilimento/struttura balneare - spiaggia libera - colonia marina (o legale rappresentante se trattasi di società):**

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

**QUADRO C**

**Generalità dell'assistente bagnanti:**

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

Generalità dell'assistente bagnanti:

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

Generalità dell'assistente bagnanti:

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

Generalità dell'assistente bagnanti:

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

#### QUADRO D

Personale addetto alla condotta di eventuali unità ad idrogetto utilizzate per il salvamento ed estrema patente nautica:

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_

Patente nautica n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_,  
scadente in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(firma del conducente)

Data di compilazione \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del concessionario/titolare/gestore  
e/o legale rappresentante (qualora si tratti di società)



### SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI

(La scheda deve essere fatta pervenire entro 24 ore dall'evento alla Capitaneria di porto di Monfalcone via e-mail [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) o via fax al n. 0481496646)

STRUTTURA BALNEARE: \_\_\_\_\_

LOCALITÀ: \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ ORA: \_\_\_\_\_

#### LUOGO INTERVENTO

- Spiaggia \_\_\_\_\_
- Mare – distanza battigia metri \_\_\_\_\_

#### STATO DEL TEMPO

- Buono
- Cattivo
- Variabile tendente a miglioramento
- Variabile tendente al peggioramento

#### STATO DEL MARE

- Calmo
- Poco mosso
- Mosso
- Agitato

#### RESIDENZA ASSISTITO

Comune: \_\_\_\_\_  
Stato (se straniero) \_\_\_\_\_

INIZIALE COGNOME – INIZIALE NOME: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

SESSO:     M     F

ETÀ: \_\_\_\_\_

#### CAUSA INCIDENTE

- Trauma (indicare la parte del corpo) \_\_\_\_\_
- Annegamento
- Svenimento
- Congestione
- Ferita da taglio
- Dolore al torace
- Mal di testa
- Dolore all'addome
- Medusa
- Puntura di pesce
- Puntura di insetto
- Vomito
- Crisi di panico
- Emorragia
- Convulsioni
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA

- Guardia costiera
- 118
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

ANNOTAZIONI

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(Nome e firma assistente bagnante compilatore)